

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1592

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **SANTORO Italice** e **RATTO**

(V. Stampato Camera n. 838)

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della  
Camera dei deputati il 20 ottobre 1993*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 ottobre 1993*

---

Norme per la soppressione dei conti di previdenza, dei fondi di assistenza e del fondo conti sospesi per gli impiegati dell'industria, per i viaggiatori e i piazzisti dipendenti dalle aziende industriali, artigiane e cooperative, nonchè per gli impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Soppressione dei fondi)*

1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono soppressi i conti di previdenza, i fondi di assistenza e il fondo conti sospesi gestiti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), per gli impiegati dell'industria, per i viaggiatori e i piazzisti dipendenti dalle aziende industriali, artigiane e cooperative, nonché per gli impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati, istituiti rispettivamente dai contratti collettivi nazionali in data 5 agosto 1937, 31 luglio 1938, 8 settembre 1939 e 3 ottobre 1939, dai contratti collettivi nazionali in data 1° dicembre 1937, 27 settembre 1939 e 13 gennaio 1941, e dal contratto collettivo nazionale in data 29 febbraio 1940.

2. Dalla data di cui al comma 1 le aziende cessano di effettuare i prelievi e i versamenti previsti dai contratti di cui al medesimo comma 1 e sono sopresse le Commissioni centrali e provinciali istituite dai contratti stessi.

## Art. 2.

*(Contributi prelevati e non versati)*

1. I contributi prelevati e non versati sono restituiti ai dipendenti con la prima retribuzione successiva alla data di cui all'articolo 1, comma 1.

## Art. 3.

*(Liquidazione dei fondi)*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce le modalità per

la messa in liquidazione dei fondi, per la restituzione delle quote dei conti previdenziali spettanti ai singoli lavoratori, nonché per la definizione dei procedimenti in corso.

2. La liquidazione dei fondi è effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. La restituzione dei conti previdenziali ai lavoratori aventi diritto può essere effettuata, per i lavoratori in attività, attraverso le aziende di appartenenza.

4. L'importo liquidato ad ogni singolo lavoratore non è soggetto a premi e contributi, ed è soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

5. Decorsi ventiquattro mesi dalla liquidazione dei conti e dei fondi di cui all'articolo 1, le quote non restituibili, nonché gli utili dei fondi stessi, sono devoluti allo Stato a norma dell'articolo 586 del codice civile.